



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA

N. 17 del 07-06-2017

OGGETTO: **PREVENZIONE INCENDI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE.**

IL SINDACO

Vista nota della Prefettura di Pisa prot. n. 0019043 del 16/05/2017 ad oggetto “ **Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie**” con la quale si invitano i Sindaci dei comuni con territori interessati dall’attraversamento dell’infrastruttura ferroviaria ad emettere apposita ordinanza nei confronti dei proprietari dei terreni confinanti prescrivendo il rispetto delle disposizioni contenute nel **D.P.R. n. 753/1980**;

Visto l’art. 52 del D.P.R. 753/80 che recita: **lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia , da misurarsi in proiezione orizzontale;**

Visto l’art. 55 del D.P.R. 753/80 che recita: **i terreni adiacenti alle ferrovie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia , da misurarsi in proiezione orizzontale;**

Considerato il rischio derivante da una possibile caduta di alberi , soprattutto di alto fusto che, non rispettando i limiti delle distanze di cui al citato D.P.R. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

Considerato che l’approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente possibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di eventuali incendi lungo le linee ferroviarie ed arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità nonché al patrimonio ambientale;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

Vista la Legge n. 689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Fauglia, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e di incendio ai sensi degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 sopra citati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; i medesimi saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per negligenza e per inosservanza della presente ordinanza, fatte salve le comminatorie prescritte dalle vigenti leggi;

DISPONE

di dare la massima diffusione alla presente ordinanza e portarla a conoscenza dei proprietari interessati ;

la Polizia Municipale e tutte le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

che eventuali trasgressori al presente provvedimento saranno puniti con le sanzioni stabilite dal D.P.R. 753/1980 irrogate secondo il procedimento della Legge n. 689/1981, restando salve e impregiudicate le eventuali inflizioni connesse alla violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

INFORMA

chiunque vi abbia interesse, che avverso il presente atto è ammesso:

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;
- entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Fauglia, 31/05/2017

IL SINDACO

Carlo Carli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.